



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 16 settembre 2014 – Kyocera Mita Europe / Commissione

(causa T-35/11)

«Ricorso di annullamento — Unione doganale — Tariffa doganale comune — Nomenclatura doganale e statistica — Classificazione nella nomenclatura combinata — Sottovoci doganali — Dazi doganali applicabili alle merci classificate in tali sottovoci doganali — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Nozione di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE — Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi — Regolamento sulla nomenclatura combinata — Inclusione — Atto che comporta misure di esecuzione ai sensi della suddetta disposizione del Trattato — Esistenza di mezzi d'impugnazione nazionali nei confronti di tali misure — Irricevibilità del ricorso di annullamento (Art. 263, quarto comma, TFUE; regolamento della Commissione n. 861/2010, allegato) (v. punti 33-39, 47, 48, 50, 51, 55)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale dell'allegato del regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH e dalla Olivetti SpA.
- 3) La Kyocera Mita Europe BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.